

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
19 giugno 2017, n. 117

Regolamento Regionale n. 5 del 26.02.2015 "L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923" articolo 18, comma 2. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS (FG).

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO l'art. 18 del D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e considerato che il presente atto non rientra tra gli obblighi di trasparenza ivi sanciti.

VISTO il D.P.G.R. n. 443/2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA" Approvazione atto di Alta Organizzazione.

VISTE le determinazioni del Servizio Foreste n. 70/2014 e n. 73/2014 con le quali è stato istituito il tavolo tecnico dei soggetti portatori di interesse che ha prodotto la proposta di regolamento condivisa e successivamente adottata dalla Giunta Regionale secondo l'iter prefigurato dall'art. 44 dello Statuto Regionale.

VISTO il Regolamento Regionale n. 5 del 26.02.2015, "L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 31, dell'02/03/2015.

VISTA la D.G.R. n. 458/2016 di istituzione delle Sezioni di Dipartimento.

VISTA la D.G.R. 1176/2016 riguardante il conferimento degli incarichi dei dirigenti di Sezione.

VISTA la D.D. 16 del 31.03.2017 del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, di conferimento degli incarichi di Direzione dei Servizi.

Considerato che il principio di sussidiarietà stabilisce che le attività amministrative vengano svolte dall'entità territoriale più vicina ai cittadini (i Comuni), il R.R. 5/2015 ha previsto l'art. 18, comma 2 che testualmente recita "I Comuni che intendono disciplinare l'attività pascoliva sui terreni detenuti a qualsiasi titolo, sottoposti a vincolo ai sensi del R.D.L. 3267/1923, adottano propri regolamenti da approvare dal competente Servizio della Regione Puglia".

VISTA la Deliberazione Comunale di San Marco in Lamis n. 28 del 30.05.2017 avente ad oggetto "Adozione regolamento per l'attività pascoliva sul demanio civico comunale sottoposto a vincolo idrogeologica ai sensi del R.D. Legge 3267/1923" trasmessa in data 14.06.2017.

CONSIDERATO che nel Regolamento Comunale trasmesso gli articoli 8 e 9 non afferiscono alla disciplina del pascolo sottoposto a vincolo idrogeologico ma disciplinano il rilascio della concessione comunale per l'attività pascoliva, la quale è esclusa dall'approvazione della competente Sezione ai sensi dell'art 18 – secondo comma del R.R. n. 5/2015.

VISTO e RITENUTO il Regolamento del Comune di San Marco in Lamis, conforme a quanto disciplinato dal R.R. 5/2015 per gli aspetti inerenti il pascolo sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923.

VISTO l'allegato del Regolamento Comunale che riporta l'elenco delle particelle da concedere a fida pascolo, con indicazione della relativa superficie.

CONSIDERATO che per la verifica del soprassuolo, ai fini del conteggio degli UBA/ettaro, il Comune deve prendere in esame la cartografia disponibile nel portale internet regionale del SIT – Puglia www.sit.puglia.it.

Verifica ai sensi del D.L.vo 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Digs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo-quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né, per quanto risulta agli atti d'Ufficio, a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione ed è escluso ogni ulteriore onere rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- Di approvare, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del R.R. n. 5 del 26 febbraio 2015, limitatamente agli articoli che afferiscono alle norme del pascolo su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, il Regolamento del Comune di San Marco in Lamis adottato con Deliberazione n. 28 del 30.05.2017, che costituisce parte integrante della presente determinazione (ALL. A).
- Di dare atto che il Comune potrà rilasciare direttamente le "fide pascolo" nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento approvato di cui al precedente punto sulle particelle in allegato al Regolamento suddetto.
- Di disporre che per la verifica del soprassuolo, ai fini del conteggio degli UBA/ettaro, l'ufficio tecnico comunale preposto deve prendere in esame la cartografia disponibile nel portale internet regionale del SIT – Puglia www.sit.puglia.it
- di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
 - a) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - b) pubblicato in forma integrale all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito istituzionale della Sezione;
 - c) trasmesso in copia conforme all'originale al Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale;
 - d) trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
 - e) notificato al Comune di San Marco in Lamis;
- di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 (quattro) facciate, e di n. 1 (uno) allegato composto da n° 18 (diciotto) facciate è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Arch. Fernando Di Trani

ALLEGATO A

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ed AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE
TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali
ai sensi dell'art. 5 Legge 241/1990 e s.m.i.
assegnato a: _____


Comune
Gioiello
d'ITALIA

Il Dirigente ad Interim del Servizio
Dott. Domenico _____

COMUNITA' DI SAN MARCO IN
COMUNE GIOIELLO D'ITALIA

2012

PROVINCIA DI FOGGIA



COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 28 Del 30-05-2017

Oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' PASCOLIVA SUL DEMANIO CIVICO COMUNALE SOTTOPOSTO A VINCOLO IDROGEOLOGICO AI SENSI DEL R.D. LEGGE 3267/1923.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di maggio alle ore 17:45 , in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MERLA Michele	P	MOSSUTO Grazia	A
LEGGIERI Emanuele	P	TRICARICO Luigi	P
IANZANO Angelo	P	LEGGIERI Loredana	P
FERRO Lucia Caterina	P	COCO Leonardo	A
VILLANI Alessio	P	SPAGNOLI Pasquale	P
SASSANO Annalisa	P	POTENZA Nicola	P
NARDELLA Meriligia	P	RUGGIERI Michele	P
DE NISI Luigi	P	SICILIANO Antonietta	P
NARDELLA Michele	P		

Assegnati n. 17 In Carica n. 17 Presenti n. 15 Assenti n. 2.

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO Generale Sig. FIORENTINO Federico Giovanni con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. LEGGIERI Emanuele dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Vengono nominati scrutatori i Sigg. _____



Il Presidente introduce l'accapo e passa la parola all'Assessore Angelo Ianzano, che relaziona sull'argomento e propone una modifica all'art. 3 del Regolamento allegato alla proposta con l'aggiunta di un comma, consegnando nota scritta.

Interviene il Consigliere Spagnoli proponendo la modifica di alcuni articoli del suddetto Regolamento.

Alle 17,50 entra il Consigliere Mossuto Grazia - Presenti 16 - Assenti 1 (Coco Leonardo).

Alle 18,05 esce l'Assessore Nardella Michele che rientra alle 18,15.

Il Presidente dispone la sospensione della seduta per consentire al consesso l'esame delle modifiche al Regolamento proposte da Ianzano e Spagnoli.

Alla ripresa risultano presenti n. 16 consiglieri (assente Coco), il Presidente rende note le modifiche apportate in Commissione e prosegue con l'approvazione dell'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Regione Puglia ha approvato il Regolamento Regionale 26/2/2015, n. 5 - avente per oggetto " L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto legge n. 3267/1923" con il quale sono state aggiornate le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale su terreni sottoposti a vincolo in applicazione dell'art. 9 del R.D. Lgs 30 /12/1923, n. 3267 e dell'art. 25 del R.D. 1926, n. 1126;
- ai sensi dell'art. 8 del R.R. N. 5/2015, il pascolo sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di proprietà pubblica o privata, condotti a qualsiasi titolo, è esercitato con apposita autorizzazione rilasciata dal competente Servizio della Regione Puglia;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del R.R. n. 5/2016, i Comuni che intendono disciplinare l'attività pascoliva sui terreni detenuti a qualsiasi titolo, sottoposti a vincolo ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, adottano un proprio regolamento da approvare dal competente Servizio della Regione Puglia;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 12/10/2000 ad oggetto " Approvazione regolamento comunale per il fitto del demanio destinato a pascolo" con la quale si approvava il Regolamento per il pascolo sul Demanio Comunale;

Per quanto sopra premesso:

Ritenuto necessario disciplinare il pascolo nel bosco e sui terreni pascolivi del patrimonio forestale comunale, sottoposto a vincolo idrogeologico con nuovo regolamento conforme alle indicazioni del Servizio Regionale - Sezione Foreste-;

Vista la proposta di " Regolamento per l'attività pascoliva sul demanio civico comunale sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. Legge 3267/1923" con allegato l'elenco catastale delle particelle interessate, redatto dal Settore Urbanistica - Ufficio Agricoltura - con le modifiche apportate nell'odierna seduta consiliare ed allegato al presente atto, per costituirne parte integrale e sostanziale, i cui contenuti sono in linea con le finalità previste dal R.R. n. 5/2015;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 28 del 30-05-2017 - Pag. 3 - CITTA' DI SAN MARCO IN



Ritenuto che il suddetto Regolamento sia meritevole di adozione;

Uditi gli interventi, tutti integralmente riportati nel verbale della odierna seduta;

VISTO:

il Regolamento Regionale n. 5 del 26/2/2015;

il D.Lgs n. 267/2000, recante norme in materia di ordinamento degli Enti Locali;

Visto il parere di regolarità tecnica espressa ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile del Settore interessato;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai 16 consiglieri presenti in aula e votanti sui 17 assegnati al Comune, compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di revocare come in effetti revoca, per i motivi di cui in premessa, la delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 12/10/2000 ad oggetto " Approvazione regolamento comunale per il fitto del demanio destinato a pascolo" con la quale si approvava il Regolamento per il pascolo sul Demanio Comunale;

Di adottare, come in effetti con il presente atto adotta, l'allegato "Regolamento per l'attività pascoliva sul demanio civico sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. Legge 3267/1923" con allegato l'elenco catastale delle particelle interessate, redatto dal Settore Urbanistica - Ufficio Agricoltura- che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come modificato e integrato dalla Commissione consiliare di cui in premessa;

Di stabilire che l'allegato Regolamento entrerà in vigore a far data dall'approvazione della presente deliberazione, subordinandone l'efficacia alla superiore approvazione di cui al punto successivo;

Di trasmettere copia della presente deliberazione, con l'allegato Regolamento, in quanto disciplina l'attività pascoliva sui terreni sottoposti a vincolo ai sensi del R.D.L. N. 3267 DEL 30 DICEMBRE 1923, al competente Servizio Forestale della Regione Puglia per l'approvazione, ai sensi dell'art.18 comma 2 del R.R. n. 5/2015;

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai 16 consiglieri presenti in aula e votanti sui 17 assegnati al Comune, compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.





CITTÀ DI SAN MARCO IN LAMIS

Provincia di Foggia

P.zza Municipio n. 6 - tel. (0882) 813111 fax (0882) 813209 - C. F. 84001130719 e P. I. 00427110713

UFFICIO AGRICOLTURA

REGOLAMENTO COMUNALE

Regolamento Comunale per l'attività pascoliva sul demanio civico comunale sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923.

CAPO 1 NORME GENERALI

Art. 1 Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento ha la finalità di garantire la gestione, la valorizzazione e la tutela funzionale del patrimonio del Comune di San Marco in Lamis, sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, in attuazione della L.R. n.18 del 30 novembre 2000 - art. 4 - lett. f) ed l) e dell'art. 18 - comma 2 del Regolamento Regionale n. 5 del 26/02/2015.

A tal fine disciplina le concessioni sui terreni boscati e pascolivi del patrimonio indisponibile forestale del territorio comunale (di seguito denominato "Demanio forestale comunale") riportato catastalmente in allegato al presente regolamento.

2. Restano ferme le disposizioni statali e regionali in materia di diritti di uso civico, fatte salve le restrizioni all'attività pascoliva prescritte dalla normativa vigente in materia di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

Art. 2 Disciplina del pascolo nel bosco

1. Il pascolo nel bosco è consentito purché non se ne comprometta la conservazione e la rinnovazione.

2. Nelle fustaie e cedui coetanei e sul soprassuolo boschivo del territorio comunale l'esercizio del pascolo è consentito:

- a. al bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 1,5;
- b. al bestiame bovino, equino e asinino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 3;
- c. ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;
- d. ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre;

3. Il pascolo nel bosco ha luogo esclusivamente in presenza di personale di custodia o mediante opportune recinzioni preventivamente autorizzate dagli Enti competenti.



5

4. Resta ferma la facoltà da parte del Comune di autorizzare l'esercizio del pascolo anche in periodi diversi da quelli stabiliti al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'andamento climatico stagionale e delle reali disponibilità di risorse foraggiere su apposita istanza corredata da relazione sottoscritta da un tecnico abilitato.

Art. 3 Disciplina del pascolo sui terreni pascolivi

1. L'esercizio del pascolo sui terreni pascolivi (pascolo, pascolo cespugliato, pascolo arborato) è autorizzato:

- a. ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;
- b. ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre.

2. Il pascolo vagante o brado degli animali può esercitarsi solo sui terreni condotti sulla base di rapporti contrattuali validi a norma di legge, purchè recintati a mezzo chiudente preventivamente autorizzate dagli Enti competenti.

3. Resta ferma la facoltà da parte del Comune di autorizzare l'esercizio del pascolo anche in periodi diversi da quelli stabiliti al comma 1 del presente articolo, in funzione dell'andamento climatico stagionale e delle reali disponibilità di risorse foraggiere su apposita istanza corredata da relazione sottoscritta da un tecnico abilitato.

Art. 4 Disposizioni riguardanti l'attività pascoliva nelle aree naturali protette e SIC-ZPS

1. Le norme previste dal presente regolamento si applicano nelle aree S.I.C. (Sito interesse Comunitario) e Z.P.S. (Zone Protezione Speciale) della Rete Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione.

2. Sono fatte salve le disposizioni sul pascolo contenute negli strumenti e nei provvedimenti specifici adottati dagli Enti di gestione delle aree naturali protette, d'intesa con il competente Servizio della Regione Puglia.

Art.5 Disciplina del pascolo delle capre

1. In applicazione dell'art. 9, lett. C) del R.D.L. 3267/1923, il pascolo delle capre:

- a. è vietato nei boschi e sui terreni ricoperti da cespugli aventi funzioni protettive;
- b. è escluso nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione a allo stadio di novellame;
- c. è escluso nei boschi situati sui terreni mobili e quelli in forte pendenza.

2. Il Comune può autorizzare eccezionalmente il pascolo delle capre, escluso in ogni caso nei boschi di cui alle lettere b.e c. del comma 1), a condizione che le capre vengano avviate senza sosta al pascolo per le strade stabilite nell' autorizzazione stessa.

Art.6 Divieti e limiti al pascolo

1. Nel territorio boscato del Comune il pascolo, il transito o l'immissione sono vietati:

- a. per un periodo di 10 anni agli animali di ogni specie nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi;
- b. agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo;
- c. agli animali di ogni specie nelle fustaie disetanee che sono in continua rinnovazione.



2. Nei boschi vetusti, troppo radi e/o degradati e in quelli interessati da interventi di diradamento di tipo moderato finalizzati esclusivamente alla rinaturalizzazione del bosco, il Comune può consentire il pascolo in forma limitata indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezione ed in turni di riposo.

3. Nel territorio con soprassuolo pascolivo l'attività al pascolo è vietata:

a. sui terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico in cui predominano le specie a scarso valore pabulare, poliennali con evidenti segni di erosione superficiale, costipamento e sentieramento.

Il Comune può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed in turni di riposo;

b. sui terreni pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dall'evento, al fine di salvaguardare la copertura del terreno, e consentire la ripresa del manto vegetale.

Art. 7 Personale addetto alla custodia del bestiame

1. La custodia del bestiame può essere affidata ad addetti di età non inferiore a 16 anni e comunque conforme alla normativa sul lavoro minorile.

2. Ad ogni addetto non possono essere affidati più di 50 (cinquanta) capi di bestiame grosso (equino e/o bovino e/o asino) o più di 250 (duecentocinquanta) capi di bestiame minuto (ovino o suino).

CAPO II

CONCESSIONE SUI TERRENI DEL DEMANIO FORESTALE COMUNALE

Art. 8 Concessione sul demanio forestale comunale

1. Il pascolo ai sensi degli artt. 8 e 9 del R.D.L. n. 3267/1923 sui terreni del Demanio forestale comunale è esercitato a seguito di apposita concessione.

2. L'istanza di concessione al pascolo sui terreni del Demanio forestale comunale è inoltrata al Comune che rilascia il provvedimento di concessione entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza previa acquisizione del parere, se dovuto, dell'Ente di gestione dell'area naturale protetta.

3. L'istanza di concessione al pascolo di cui al comma 2 è redatta secondo lo schema predisposto dal Comune di San Marco in Lamis.

4. Qualora l'istanza prevede la concessione di pascolo in deroga a quanto previsto dagli artt. 2 e 3 comma 1 del presente regolamento, il Comune rilascerà entro 20 giorni la richiesta all'esercizio del pascolo in deroga.

Art. 9 Requisiti

1. Il pascolo sui terreni del Demanio forestale comunale sarà concesso con diritto di precedenza ai soggetti con aziende ricadenti nel territorio di San Marco in Lamis, residenti o con sede legale nel Comune di San Marco in Lamis, che svolgono l'attività esclusiva o prevalente di allevatore di bestiame, di coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale (di seguito -IAP) o di



imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico, registrati all'ASL e dotati di partita IVA ed iscrizione REA.

2. Ai fini dell'assegnazione delle aree da concedere, di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono titoli preferenziali:

- a. essere proprietario e/o conduttore di aziende zootecniche limitrofe alle aree richieste in concessione;
- b. essere in possesso di concessioni al pascolo nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda;
- c. non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;
- d. non aver riportato condanne per i reati relativi all'esercizio abusivo del pascolo;
- e. l'essere in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti.

CAPO III CARICO DI BESTIAME

Art. 10 Unità di carico

1. Il carico di bestiame ammissibile oggetto di autorizzazione va determinato in U.B.A. (Unità di Bestiame Adulto) tenuto conto dei seguenti indici di conversione:

- a. per ogni bovino di età superiore ai 2 anni 1,00 UBA
- b. per ogni bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi 0,60 UBA
- c. per ogni ovino o caprino 0,15 UBA
- d. per ogni equide di età superiore a 6 mesi 1,00 UBA
- e. per ogni suino 0,30 UBA.

Art. 11 Carichi di bestiame ammissibili

1. Il carico di bestiame ammissibile per superficie pascoliva è stabilito in ragione alla produttività della cotica erbosa e sulla base degli indici di conversione di seguito riportata:

- a. pascolo: 1 UBA ogni 2 Ha. Di superficie/anno
- b. pascolo caspugliato: 1 UBA ogni 2,5 Ha. Di superficie/anno
- c. pascolo arborato: 1 UBA ogni 3 Ha. Di superficie/anno
- d. bosco: 1 UBA ogni 3,5 Ha. Di superficie/anno

2. Le strade e i viottoli di campagna non possono essere sbarrati con sistemi fissi nei terreni concessi a pascolo. E' fatta salva la facoltà di tutti i cittadini di avere libero accesso in ogni parte del bosco, comprese le chiudente per l'esercizio degli usi civici consentiti quali: raccolta funghi, raccolta legna secca, passeggiate ecologiche, ecc. L'impedimento o menomazione di tale diritto dei cittadini da parte degli esercenti in pascolo autorizzato, sarà motivo di revoca dell'autorizzazione al pascolo concessa.

3. Gli affidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di concessione al pascolo si verificano malattie infettive o contagiose, ad eseguire tutte le misure di profilassi indicate dalle competenti autorità.

CAPO IV TARIFFE, DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI



8

Art. 12 tariffe

1. L'importo del canone di concessione dei terreni per l'uso del pascolo sarà stabilito con apposito atto dell'Amministrazione comunale nel rispetto della normativa vigente in materia e fermo il rispetto dei parametri minimi fissati dal competente ufficio regionale. Il Comune determina annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale l'estensione dei pascoli concedibili fra quelli disponibili.

Art. 13 divieti

E' vietato:

- a. sub-concedere il diritto di concessione;
- b. effettuare l'esercizio del pascolo in modo difforme dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero nel presente regolamento;
- c. tagliare alberi o arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e ove necessario della Regione Puglia, resa ai sensi del Regolamento Regionale 30/6/2009, n. 10;
- d. immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato.

Art. 14 Revoca concessione

1. Si procederà alla revoca della autorizzazione il pascolo per:
 - a. sub-concessione;
 - b. violazione delle norme in materia di incendi;
 - c. più di due infrazioni nell'arco della durata della concessione;
 - d. accertamento relativo a pascolo senza custodia;
2. Intervenuta la revoca non si potrà procedere al rilascio di una nuova concessione al pascolo per un periodo non inferiore ad anni tre.

Art. 15 Controlli e Sanzioni

1. Il controllo del rispetto delle presenti norme e l'irrogazione delle sanzioni sono demandati agli organi direttamente designati dalle leggi.
2. Restano valide le sanzioni previste per la violazione di divieti contenuti in specifiche disposizioni nazionali e regionali.
3. I proventi della concessione della fida pascolo, saranno introitati ad apposito capitolo ed utilizzati per interventi di miglioramento in ambito agro-silvo-pastorale.
4. L'invio di animali al pascolo in numero superiore rispetto a quello dichiarato comporta, il pagamento del canone evaso e delle relative sanzioni.

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 Norme transitorie e finali

3

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e/o regionali che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale oltre alla tutela dell' ambiente, la sanità pubblica e la polizia veterinaria.
2. Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, sarà esecutivo alla intervenuta approvazione da parte del competente Servizio della Regione Puglia ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Regolamento Regionale n. 5 del 26/2/2015.
3. Ogni precedente disposizione e regolamento in materia si intendono abrogati.



Foglio	3	Part.lla	57	Ha	13,7670	Totale Ha.	13,7670
Foglio	12	Part.lla	111	Ha	7,6383	Totale Ha.	7,6383
Foglio	13	Part.lla	1	Ha	33,5193	Totale Ha.	
	13	28		Ha	1,4284		
	13	29		Ha	35,1338		
	13	39		Ha	4,9780		
	13	99		Ha	4,8100		
	13	103		Ha	0,0944		
	13	123		Ha	0,2671		
	13	127		Ha	0,1239		80,3549
Foglio	15	Part.lla	1	Ha	18,2844	Totale Ha.	18,2844
Foglio	16	Part.lla	70	Ha	8,5980	Totale Ha.	5,9980
Foglio	18	Part.lla	28	Ha	9,6498	Totale Ha.	
	18	89		Ha	2,6875		12,3373
Foglio	19	Part.lla	17	Ha	37,9050	Totale Ha.	
	19	30		Ha	0,9336		
	19	34		Ha	2,8318		41,6704
Foglio	21	Part.lla	22	Ha	12,7781	Totale Ha.	12,7781
Foglio	23	Part.lla	36	Ha	0,0970	Totale Ha.	
	23	50		Ha	24,9607		25,0577
Foglio	27	Part.lla	3	Ha	0,3697	Totale Ha.	
	27	17		Ha	10,5674		
	27	27		Ha	0,0989		
	27	49		Ha	31,0682		
	27	60		Ha	3,2396		
	27	82		Ha	0,8641		
	27	93		Ha	3,7119		
	27	104		Ha	16,2065		
	27	110		Ha	0,7477		
	27	112		Ha	2,1273		69,0013
Foglio	29	Part.lla	5	Ha	0,1955	Totale Ha.	
	29	32		Ha	20,0000		20,1955
Foglio	30	Part.lla	64	Ha	7,9024	Totale Ha.	
	30	77		Ha	1,2524		9,1548
Foglio	29	Part.lla	8	Ha	2,0559	Totale Ha.	2,0559
Foglio	49	Part.lla	1	Ha	0,0472	Totale Ha.	0,0472
Foglio	51	Part.lla	44	Ha	4,0000	Totale Ha.	4,0000
Foglio	52	Part.lla	2	Ha	0,4759	Totale Ha.	
	52	3		Ha	0,6398		
	52	16		Ha	1,4393		
	52	22		Ha	0,0276		
	52	34		Ha	1,5917		
	52	36		Ha	0,2856		
	52	38		Ha	0,5185		
	52	44		Ha	2,2795		
Foglio	71	Part.lla	31	Ha	176,9175	Totale Ha.	
	71	33		Ha	64,5740		
	71	37		Ha	0,2601		
	71	38		Ha	0,0472		
	71	70		Ha	0,1446		
	71	75		Ha	0,1310		241,0744
Foglio	72	Part.lla	12	Ha	4,6630	Totale Ha.	
	72	13		Ha	31,9730		
	72	34		Ha	3,4880		
	72	35		Ha	0,7221		
	72	36		Ha	0,3423		
	72	37		Ha	0,3279		
	72	38		Ha	0,1762		
	72	39		Ha	0,5428		
	72	41		Ha	191,7856		
	72	49		Ha	2,4273		
	72	53		Ha	0,1901		
	72	57		Ha	24,4180		
	72	58		Ha	0,6080		
	72	59		Ha	0,1650		261,8293
Foglio	73	Part.lla	1	Ha	107,7162	Totale Ha.	



11

52	54	0,0562	73	2	3,9113
52	59	2,4420	73	6	25,5990
52	69	0,4738	73	16	84,9370
52	75	0,3323	73	22	0,1388
52	80	2,4090	73	23	27,3044
52	149	8,9051	73	40	0,4650
Foglio		Part.lla	Ha	Totale Ha.	
55	19	0,0155	73	69	0,0029
55	24	0,4548	73	70	0,0123
55	26	0,2006	73	71	0,0064
55	29	0,0843	73	78	64,2187
55	37	0,0484	Totale Ha.		
55	39	0,0135	Foglio	Part.lla	Ha
55	43	0,1798	74	3	3,1387
55	72	12,3728	74	23	86,6272
			Totale Ha.		
			89,7659		

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
24	31	22,2591	
24	33	0,0364	
24	38	2,4025	
24	39	0,0456	
24	41	9,5160	
24	44	0,2124	34,4720
Foglio		Part.lla	Ha
25	54	16,1787	16,1787
Foglio		Part.lla	Ha
26	34	2,3946	
26	50	18,1119	
26	54	0,0872	
26	87	0,0796	
26	88	0,4340	21,1073

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
95	1	0,0811	
95	24	0,1319	
95	31	0,1536	
95	86	-0,0689	
95	135	30,7373	
95	127	0,0092	
95	131	0,6464	
95	132	0,1721	31,9995
Foglio		Part.lla	Ha
96	6	0,0103	
96	16	0,6220	
96	44	0,1199	
96	138	3,2140	
96	393	14,7448	
96	140	9,1643	
96	155	0,0236	
96	176	0,0073	
96	177	0,0089	
Foglio		Part.lla	Ha
98	1048	80,1399	
98	53	0,0053	
98	62	0,0140	
98	78	0,0198	
98	94	0,0350	
98	97	0,0796	
98	167	0,0271	
98	196	1,1840	
98	205	0,0662	
98	230	0,0300	
98	231	0,0300	
98	232	0,0300	
98	233	0,0149	
98	252	0,0137	
98	253	0,0150	
98	258	0,0352	81,7397
Foglio		Part.lla	Ha
99	5	1,2839	
			Totale Ha.
			1,2839

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
90	3	1,8238	
90	22	10,4836	
90	36	0,6010	
90	44	16,0957	
90	46	12,2590	
90	59	1,7233	
90	75	0,0876	
90	81	0,1765	
90	112	0,3985	
90	126	0,0983	
90	157	0,0404	
90	161	0,0137	
90	163	0,0734	
90	166	0,0340	
90	168	0,0612	
90	171	1,9743	
90	180	0,0225	
90	183	0,0212	
90	184	0,0056	



12

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.	Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
96	178	0,0160		99	345	0,3685	
96	199	0,1040		99	348	0,0223	
96	200	0,0077	28,0428	99	351	29,5886	
				99	134	1,1100	32,3733
Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.	Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
97	568	45,0091		100	81	0,1270	
97	143	0,4826		100	131	0,1826	
97	150	0,0500		100	1167	8,5821	
97	192	0,1417		100	182	0,2586	
97	196	0,0149		100	183	0,0216	
97	218	0,0756		100	184	23,4839	
97	226	0,2587		100	185	0,6732	
97	228	0,1300		100	186	0,7746	
97	233	0,0310		100	187	0,4626	
97	236	0,0060		100	188	0,8148	
97	243	0,0300		100	193	0,0200	
97	244	0,0280		100	371	0,0007	
97	257	0,0219		100	372	0,0068	
97	269	0,1786		100	373	0,0163	
97	270	0,0114		100	374	0,5392	
97	273	0,0075		100	375	0,0076	
97	274	0,0370		100	376	0,0647	
97	275	0,0896		100	377	0,0475	
97	276	0,4795		100	378	0,0641	
97	278	0,0131		100	379	0,0285	
97	279	0,0958		100	380	0,0230	
97	280	0,0110		100	381	0,0035	
97	281	0,0137		100	382	0,0022	
97	286	0,4255		100	383	0,0370	
97	287	0,0077		100	384	0,1803	
97	296	0,0300		100	385	0,0270	36,4494
97	316	0,9673	48,6472				

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
90	187	0,1900	
90	188	0,2730	
90	251	0,0822	
90	252	0,0043	
90	253	0,0117	
90	315	0,0052	45,5600

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
91	117	4,8778	
91	134	0,3596	
91	167	0,0045	
91	171	0,0320	5,2739

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
93	3	0,9712	0,9712

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
94	12	8,8366	
94	17	0,4247	
94	44	0,3491	
94	45	0,2173	
94	99	2,2061	
94	113	0,2107	
94	140	0,0714	
94	151	19,0231	31,3390



Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
87	11	0,1072	
87	12	0,5176	
87	13	0,5442	
87	15	0,7780	
87	25	24,8507	
87	37	0,2941	
87	50	0,1210	
87	54	0,1526	
87	60	3,1856	
87	98	0,0842	
87	119	0,2770	
87	127	0,5176	
87	128	0,8300	
87	129	0,1576	
87	130	0,0380	
87	131	0,0260	
87	133	0,0080	32,4694

Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
88	7	0,0401	
88	9	0,0488	
88	12	0,0141	
88	13	0,0125	
88	14	0,3478	
88	26	0,0260	
88	28	0,1238	
88	30	0,0642	
88	72	74,3870	
88	78	0,2572	75,3215

Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
89	23	0,4924	
89	30	0,3570	
89	33	0,1215	
89	42	0,0709	
89	86	0,1781	
89	87	0,1795	

Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
75	10	1,6121	
75	11	0,3020	
75	23	0,6252	
75	28	1,1505	
75	33	7,4633	
75	57	0,1493	
75	60	14,8620	
75	61	18,9809	
75	87	0,4288	
75	92	2,3062	
75	95	1,2905	49,1708

Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
76	44	3,2392	
76	73	2,6080	
76	74	9,7815	
76	75	0,1983	
76	76	2,7580	
76	77	0,6282	
76	79	4,7066	
76	81	9,4739	33,3937

Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
80	1	0,2165	
80	11	0,2278	
80	12	0,3686	
80	15	0,8740	
80	21	0,0786	
80	26	0,6072	
80	27	0,3738	
80	29	0,1778	
80	36	1,4638	
80	39	0,1623	
80	50	7,4684	
80	63	5,7526	
80	71	0,1774	
80	72	0,2563	
80	78	1,058	
80	132	0,8044	
80	138	1,1366	
80	150	0,0958	
80	174	1,5372	
80	230	0,0080	22,8451

Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
84	1	0,1324	
84	49	9,1600	
84	50	9,1898	18,4822

Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
85	19	0,2284	
85	80	0,3928	
85	98	55,5030	
85	121	0,2971	
85	135	0,3887	56,8080

Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
86	34	0,4374	
86	37	0,6730	
86	50	0,2575	



14

89	93	0,0108
89	106	0,0747
89	111	0,1214
89	160	0,0741
89	169	0,0350
89	211	52,2719
89	233	0,1752
89	234	0,0196
89	235	0,5092
89	236	0,6236
		55,3149

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
110	51	34,5101	34,5101

Totale generale Ha 2574,43,17

78	78	0,2129	86	65	0,4424
78	88	0,0136	86	88	0,3040
78	89	0,0056	86	173	0,1528
78	91	0,0047	2,2671		
78	93	0,2346			
78	102	0,3294			
78	104	0,2581			
78	106	1,6716	24,9538		

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
79	34	0,0588	
79	40	0,0765	
79	87	17,7096	
79	104	0,0710	
79	106	3,1432	21,0591

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.	Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
101	15	18,2252		104	244	32,8056	
101	68	0,0400		104	81	0,0029	
101	69	0,1240		104	164	0,0509	
101	70	0,0020		104	172	0,0195	
101	71	0,4560		104	185	0,0775	
101	72	0,0040	18,8512	104	187	0,1145	
				104	191	1,5770	
Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.	104	210	0,0084	
102	4	1,0086		104	211	0,0024	
102	7	0,8504		104	239	0,0145	
102	81	0,1824		104	240	1,3736	
102	180	0,0202		104	213	22,9278	
102	181	0,0231		104	214	0,0020	
102	182	0,4314		104	215	0,2160	
102	183	50,8665		104	216	0,1940	
102	194	0,0638		104	218	0,0740	59,4606
102	199	0,0240					
102	202	0,0173		Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
102	206	1,1550		105	14	5,2078	



15

102	207	1,0800	55,7227	105	42	21,8114	
Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.	105	82	0,0264	
103	16	0,0199		105	86	1,1340	
103	49	0,1110		105	87	5,3420	33,5216
103	51	0,0139		Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
103	91	0,0876		106	28	29,6018	29,6018
103	98	0,2665		Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
103	100	20,9310		107	20	8,3684	
103	110	6,7032		107	84	0,0463	
103	123	0,0934		107	89	77,9198	86,3345
103	136	0,0314		Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
103	137	0,0088		108	19	0,5068	
103	138	0,0174		108	20	0,1093	
103	141	0,4400		108	42	0,0468	
103	150	4,6471		108	43	0,0685	
103	157	14,4239		108	61	67,8227	
103	169	0,0606		108	86	7,3915	75,9456
103	189	0,2376		Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
103	190	2,5422		109	2	14,4946	
103	191	5,5476	56,1831	109	10	0,2652	
				109	14	7,5760	
				109	30	1,3638	
				109	31	0,1785	
				109	33	0,0322	
				109	35	9,7270	
				109	36	0,1994	
				109	54	0,1167	
				109	55	0,3444	
				109	63	0,2569	
				109	65	0,1478	
				109	66	0,1188	
				109	76	0,0103	
				109	78	0,1566	34,9882



PARERI DI CUI ALL'ART' 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**, ai sensi dell'art'49, 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.

S. Marco in Lamis, li 23-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to MENDOLICCHIO Tullio Daniele



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 28 del 30-05-2017 - Pag. 5 - CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS

17

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to LEGGIERI Emanuele

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to FIORENTINO Federico Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

S. Marco in Lamis, li 13-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
F.to VILLANI Annamaria

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

S. Marco in Lamis, li 13 GIU 2017



ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to VILLANI Annamaria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-05-2017

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);
- poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).

S. Marco in Lamis, li 30-05-2017



IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
VILLANI Annamaria



REGIONE PUGLIA
SEZIONE FORESTE

La presente allegato è composta da
n. 18 fasciate/leggi.

IL RESPONSABILE
MICHELE SCHIRALDI

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 28 del 30-05-2017 - Pag. 6 - CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS

18